

Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 38 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011²,
decreta:

Titolo primo: Acquisizione e perdita per legge

Capitolo 1: Acquisizione per legge

Art. 1 Acquisizione per filiazione

¹ È cittadino svizzero dalla nascita:

- a. il figlio di genitori uniti in matrimonio, dei quali uno almeno è cittadino svizzero;
- b. il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.

² Con la costituzione del rapporto di filiazione nei confronti del padre, il minorenni straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquisisce la cittadinanza svizzera come se l'acquisizione della cittadinanza fosse avvenuta con la nascita.

³ I figli di un minorenni che acquisisce la cittadinanza svizzera giusta il capoverso 2 acquisiscono parimenti la cittadinanza svizzera.

Art. 2 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

¹ Il figlio acquisisce, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore svizzero.

² Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquisisce:

- a. la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre, se i genitori sono uniti in matrimonio;
- b. la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre, se i genitori non sono uniti in matrimonio.

¹ RS 101

² FF 2011 2567

³ Il minorenni acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre quando questi sposa la madre o diventa cittadino svizzero durante il matrimonio. Perde simultaneamente la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre.

⁴ Se dei coniugi stranieri sono naturalizzati in luoghi diversi, la moglie acquisisce anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del marito.

Art. 3 Trovatello

¹ Il figlio minorenne di ignoti trovato in Svizzera acquisisce la cittadinanza del Cantone in cui è stato trovato e, di riflesso, la cittadinanza svizzera.

² Il Cantone determina l'attinenza comunale del trovatello.

³ Allorché la filiazione è accertata, il trovatello perde la cittadinanza e l'attinenza acquisite in tal modo se è ancora minorenne e non diventa apolide.

Art. 4 Adozione

Un minorenne straniero adottato da uno svizzero acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dell'adottante e, di riflesso, la cittadinanza svizzera.

Capitolo 2: Perdita per legge

Art. 5 Perdita per annullamento del rapporto di filiazione

Se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide.

Art. 6 Perdita per adozione

¹ Il minorenne svizzero, adottato da uno straniero, perde la cittadinanza svizzera in seguito all'adozione, allorché acquisisce per questo fatto la cittadinanza dell'adottante o già la possiede.

² Non vi è perdita della cittadinanza svizzera allorché, in seguito all'adozione, viene a crearsi anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero o tale rapporto permane dopo l'adozione.

³ Se l'adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.

Art. 7 Perdita per nascita all'estero

¹ Il figlio nato all'estero da genitori dei quali uno almeno è svizzero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un'altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un'autorità svizzera in patria o all'estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.

² I figli di chi perde la cittadinanza svizzera giusta il capoverso 1 perdono parimenti la cittadinanza svizzera.

³ In particolare, è considerata come notificazione nel senso del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.

⁴ Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile, conformemente al capoverso 1, può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l'impedimento è cessato.

Art. 8 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Chiunque perde la cittadinanza svizzera per legge perde, di riflesso, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

Titolo secondo: Acquisizione e perdita per decisione dell'autorità

Capitolo 1: Acquisizione per decisione dell'autorità

Sezione 1: Naturalizzazione ordinaria

Art. 9 Condizioni formali

¹ La Confederazione concede l'autorizzazione federale di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente:

- a. è titolare di un permesso di domicilio; e
- b. dimostra un soggiorno complessivo di otto anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda.

² Nel computo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, gli anni trascorsi in Svizzera tra il 10° e il 20° anno d'età contano doppio. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.

Art. 10 Durata speciale del soggiorno per partner registrati

¹ Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di:

- a. aver risieduto in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda; e
- b. vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero.

² La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 è valevole anche nel caso in cui uno dei partner acquisisce successivamente la cittadinanza svizzera per:

- a. reintegrazione; o
- b. naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

Art. 11 Condizioni materiali

La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente:

- a. si sia integrato con successo;
- b. si sia familiarizzato con i modi di vita svizzeri; e
- c. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 12 Criteri d'integrazione

¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- a. dall'osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici;
- b. dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
- c. dalla facoltà di esprimersi in una lingua nazionale; e
- d. dalla volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione.

² Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per un handicap fisico, mentale o psichico o per una malattia cronica, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempiono solo a difficili condizioni.

Art. 13 Procedura di naturalizzazione

¹ Il Cantone designa l'autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione.

² Se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, al termine dell'esame cantonale trasmettono la domanda di naturalizzazione all'Ufficio federale della migrazione (UFM).

³ Se sono adempite tutte le condizioni formali e materiali, l'UFM concede l'autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette per decisione all'autorità cantonale di naturalizzazione.

⁴ L'autorizzazione di naturalizzazione può essere modificata successivamente in vista dell'estensione ai figli.

Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione

¹ La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.

² Rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.

³ Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l'acquisizione dell'attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.

Art. 15 Procedura nel Cantone

¹ La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

² Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale.

Art. 16 Obbligo di motivazione

¹ Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

² Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.

Art. 17 Protezione della sfera privata

¹ I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

² Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:

- a. cittadinanza;
- b. durata del soggiorno;
- c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene all'integrazione riuscita.

³ Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

Art. 18 Durata del soggiorno cantonale e comunale

¹ Se prevista dalla legislazione cantonale, la durata minima del soggiorno non può superare tre anni.

² Il Comune e il Cantone in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano competenti anche qualora il candidato alla naturalizzazione si trasferisca in un altro Comune o Cantone.

Art. 19 Cittadinanza onoraria

Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l'autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione.

Sezione 2: Naturalizzazione agevolata

Art. 20 Condizioni materiali

¹ Per la naturalizzazione agevolata si prendono in esame i criteri d'integrazione di cui all'articolo 12.

² La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

³ Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero

¹ Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

- a. vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e
- b. ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda;

² Qualora risieda o abbia risieduto all'estero, lo straniero può presentare una domanda se:

- a. vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e
- b. ha vincoli stretti con la Svizzera.

³ Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se il coniuge acquisisce successivamente la cittadinanza svizzera per:

- a. reintegrazione; o
- b. naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

⁴ La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l'attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l'attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola.

Art. 22 Cittadinanza svizzera ammessa per errore

¹ Chiunque ha vissuto durante cinque anni ritenendo in buona fede di essere cittadino svizzero, e come tale è effettivamente stato considerato dall'autorità cantonale o comunale, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

² La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone responsabile dell'errore. Acquisisce simultaneamente l'attinenza comunale determinata da questo Cantone.

Art. 23 Minorenne apolide

¹ Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se dimostra un soggiorno complessivo di cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda.

² È computato ogni soggiorno effettuato in Svizzera conformemente alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri.

³ Il minorenne naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.

Art. 24 Figlio di un genitore naturalizzato

¹ Il figlio straniero che al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione di un genitore era minorenne e che non è stato incluso nella naturalizzazione può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d'età, se dimostra un soggiorno complessivo di cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda.

² Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del genitore svizzero.

Art. 25 Competenza e procedura

¹ L'UFM si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; prima di approvare una domanda sente il Cantone.

² Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

Sezione 3: Reintegrazione

Art. 26 Condizioni

¹ La reintegrazione presuppone che il richiedente:

- a. si sia integrato con successo, qualora dimori in Svizzera;
- b. abbia vincoli stretti con la Svizzera, qualora viva all'estero;
- c. osservi la sicurezza e l'ordine pubblici;
- d. rispetti i valori della Costituzione federale; e
- e. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

² Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c–e si applicano per analogia.

Art. 27 Reintegrazione in seguito a perenzione, svincolo o perdita della cittadinanza

¹ Chiunque ha perduto la cittadinanza svizzera può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.

² Il richiedente che risiede in Svizzera da tre anni può presentare la domanda di reintegrazione anche dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.

Art. 28 Effetto

Con la reintegrazione, il richiedente acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che ha avuto da ultimo.

Art. 29 Competenza e procedura

¹ L'UFM si pronuncia sulla reintegrazione; prima di approvare una domanda sente il Cantone.

² Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 30 Estensione ai figli

Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione. Per i figli che hanno già compiuto i 12 anni d'età, le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 sono esaminate autonomamente.

Art. 31 Figli minorenni

¹ La domanda di naturalizzazione di figli minorenni può essere presentata solo dal loro rappresentante legale. Se essi sono posti sotto tutela, il consenso delle autorità tutorie non è necessario.

² A partire dall'età di 16 anni, i figli minorenni devono esprimere per scritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza svizzera.

Art. 32 Maggiore età

Per maggiore e minore età nel senso della presente legge si intendono quelle previste dall'articolo 14 del Codice civile³.

Art. 33 Soggiorno

¹ È computato nella durata del soggiorno qualsiasi soggiorno effettuato in Svizzera in virtù di:

- a. un permesso di dimora o di domicilio;
- b. un'ammissione provvisoria; o
- c. una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o un titolo di soggiorno equivalente.

³ RS 210

² Il soggiorno non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per breve tempo, con l'intenzione di ritornare nella Svizzera.

³ Il soggiorno in Svizzera cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alla competente autorità o ha vissuto effettivamente all'estero durante più di sei mesi.

Art. 34 Indagini cantionali

¹ Se è presentata una domanda di naturalizzazione ordinaria e se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 9, la competente autorità cantonale effettua le indagini necessarie per stabilire se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 11 lettere a e b.

² L'UFM incarica l'autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le indagini necessarie per determinare se sono adempite le condizioni per la naturalizzazione agevolata, la reintegrazione, l'annullamento della naturalizzazione o la revoca della cittadinanza svizzera.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura. Può emanare direttive unitarie per la stesura dei rapporti d'indagine e prevedere termini d'ordine per lo svolgimento delle indagini di cui al capoverso 2.

Art. 35 Riscossione degli emolumenti e versamento anticipato

¹ Le autorità federali e le autorità cantionali e comunali possono riscuotere emolumenti nel quadro della procedura di naturalizzazione o della procedura di annullamento della naturalizzazione.

² Gli emolumenti non devono superare l'importo teso a coprire le spese procedurali.

³ Per le procedure di sua competenza, la Confederazione può esigere il versamento anticipato degli emolumenti.

Art. 36 Annullamento

¹ L'UFM può annullare la naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.

² Entro due anni dal momento in cui è stata individuata la fattispecie determinante l'annullamento, ma al più tardi entro otto anni dall'acquisizione della cittadinanza svizzera, l'UFM può annullare la naturalizzazione. Dopo ogni atto d'istruzione notificato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.

³ Nelle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 9–19 può essere parimenti annullata dall'autorità cantonale.

⁴ L'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i figli che l'hanno acquisita in virtù della decisione annullata. È fatta deroga qualora i figli:

- a. al momento della decisione di annullamento abbiano 16 anni compiuti e adempiano i requisiti in materia di residenza di cui all'articolo 9 nonché le condizioni d'idoneità di cui all'articolo 11; o

- b. diventerebbero apolidi in caso di annullamento.

⁵ Dopo il passaggio in giudicato dell'annullamento di una naturalizzazione è possibile presentare una nuova domanda di naturalizzazione solo dopo un termine di due anni.

⁶ Il termine d'attesa di cui al capoverso 5 non si applica ai figli cui è stato esteso l'annullamento.

⁷ Con la decisione d'annullamento è disposto anche il ritiro dei documenti d'identità.

Capitolo 2: Perdita per decisione dell'autorità

Sezione 1: Svincolo

Art. 37 Domanda di svincolo e decisione

¹ Ogni cittadino svizzero è, a domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L'articolo 31 è applicabile per analogia ai figli minorenni.

² Lo svincolo è pronunciato dall'autorità del Cantone d'origine.

³ La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale, e, di riflesso, la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell'atto di svincolo.

Art. 38 Estensione ai figli

¹ Sono compresi nello svincolo i figli minorenni:

- a. posti sotto l'autorità parentale del genitore svincolato;
- b. che non risiedono in Svizzera; e
- c. che già possiedono o hanno la sicurezza di acquisire la cittadinanza di un altro Stato.

² I figli minorenni di oltre 16 anni sono compresi nello svincolo solo qualora vi consentano per scritto.

Art. 39 Atto di svincolo

¹ Il Cantone d'origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.

² L'UFM provvede alla notificazione dell'atto e informa il Cantone dell'avvenuta notificazione.

³ Esso differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che gli è stata assicurata.

⁴ Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell'atto.

Art. 40 Emolumento

I Cantoni possono riscuotere, per l'esame di una domanda di svincolo, un emolumento che copra le spese procedurali.

Art. 41 Cittadini di più Cantoni

¹ Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d'origine.

² Se un Cantone d'origine si pronuncia sullo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali.

³ Il Cantone pronunciatosi sullo svincolo informa d'ufficio gli altri Cantoni d'origine.

Sezione 2: Revoca

Art. 42

L'UFM può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.

Titolo terzo: Procedura d'accertamento

Art. 43

¹ In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d'ufficio o su domanda l'autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che è pure messa in discussione.

² La domanda può essere presentata anche dall'UFM.

Titolo quarto:

Trattamento di dati personali e assistenza amministrativa

Art. 44 Trattamento dei dati

Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l'UFM può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare prote-

zione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d'informazione elettronico in virtù della legge federale del 20 giugno 2003⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo.

Art. 45 Assistenza amministrativa

¹ Le autorità competenti per l'esecuzione della presente legge si comunicano, in casi individuali e su domanda scritta e motivata, i dati di cui necessitano per:

- a. statuire in merito a una domanda di naturalizzazione ordinaria, di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione;
- b. pronunciare l'annullamento di una naturalizzazione;
- c. statuire in merito a una domanda di svincolo dalla cittadinanza svizzera;
- d. pronunciare la revoca della cittadinanza;
- e. emanare una decisione di accertamento in merito alla cittadinanza svizzera di una persona.

² Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute in casi individuali e su domanda scritta e motivata, a fornire alle autorità competenti per l'esecuzione della presente legge i dati necessari per l'espletamento delle mansioni di cui al capoverso 1.

Titolo quinto: Rimedi giuridici

Art. 46 Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.

Art. 47 Ricorsi a livello federale

¹ I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.

Titolo sesto: Disposizioni finali

Capitolo 1:

Esecuzione nonché abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 48 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato d' eseguire la presente legge. Emana le disposizioni d' esecuzione.

Art. 49 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L' abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell' allegato.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 50 Irretroattività

¹ L' acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.

² Le domande presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto previgente fino alla decisione relativa alla domanda.

Art. 51 Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio

¹ Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

² Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all' articolo 1 capoverso 2 e ha stretti vincoli con la Svizzera.

³ Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uniscono in matrimonio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all' articolo 1 capoverso 2.

⁴ Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l' attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e, di riflesso, la cittadinanza svizzera.

⁵ Si applicano per analogia le condizioni di cui all' articolo 20.

Capitolo 3: Referendum e entrata in vigore

Art. 52

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

La legge del 29 settembre 1952⁵ sulla cittadinanza è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri

Art. 62 lett. f (nuova)

L'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:

- f. lo straniero ha tentato di ottenere fraudolentemente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nel quadro di un annullamento giusta l'articolo 36 della legge del ...⁷ sulla cittadinanza.

Art. 63 cpv. 1 lett. d (nuova)

Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:

- d. lo straniero ha tentato di ottenere fraudolentemente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nel quadro di un annullamento giusta l'articolo 36 della legge del ...⁸ sulla cittadinanza.

⁵ RU 1952 1119, 1972 2653, 1977 237, 1985 420, 1991 1034, 2000 1891, 2003 187, 2005 5685, 2006 2197, 2008 3437 5911, 2011 347 725

⁶ RS 142.20

⁷ RS 141.0

⁸ RS 141.0

2. Legge federale del 20 giugno 2003⁹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 1 cpv. 2

² Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104–107, 110 e 111a–111i della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁰ sugli stranieri (LStr), gli articoli 96–99, 101–102a^{bis} e 102b–102g della legge del 26 giugno 1998¹¹ sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del ...¹² sulla cittadinanza (LCit).

3. Legge federale del 22 giugno 2001¹³ sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri

Art. 7 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} (nuovi)

^{1bis} In caso di annullamento della naturalizzazione secondo l'articolo 36 della legge del ...¹⁴ sulla cittadinanza, l'autorità competente dispone nel contempo il ritiro dei documenti d'identità.

^{1ter} I documenti d'identità ritirati sono restituiti entro 30 giorni alla competente autorità emittente. Dopo lo scadere di tale termine, i documenti d'identità ritirati e non restituiti sono considerati smarriti e vengono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).

⁹ RS 142.51
¹⁰ RS 142.20
¹¹ RS 142.31
¹² RS 141.0
¹³ RS 143.1
¹⁴ RS 141.0